



COMUNE DI CASIER

PROVINCIA DI TREVISO
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

CAPITOLATO SPECIALE

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
DEI CENTRI ESTIVI**

INDICE:

ART.	1	OGGETTO DELLA CONCESSIONE
ART.	2	DURATA DEL CONTRATTO
ART.	3	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
ART.	4	DESTINATARI E ATTIVITA' DEL CENTRO ESTIVO
ART.	5	PERSONALE EDUCATIVO DEL CENTRO ESTIVO
ART.	6	LUOGO E GIORNI DI SVOLGIMENTO DEL CENTRO ESTIVO
ART.	7	ORARIO DEL CENTRO ESTIVO
ART.	8	PRANZO DEL CENTRO ESTIVO
ART.	9	ALTRI ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
ART.	10	CONTROLLI
ART.	11	INFORTUNI E DANNI
ART.	12	OBBLIGHI DEL COMUNE E DEL CONCESSIONARIO
ART.	13	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA
ART.	14	GARANZIE
ART.	15	GARANZIA DEFINITIVA
ART.	16	MISURE COERCITIVE
ART.	17	MODIFICHE
ART.	18	INADEMPIMENTI, CAUSE DI RISOLUZIONE, DIRITTO DI RECESSO
ART.	19	SUBAPPALTO
ART.	20	SICUREZZA
ART.	21	TRATTAMENTO DEI LAVORATORI
ART.	22	SPESE, IMPOSTE E TASSE
ART.	23	INFORMATIVA PRIVACY
ART.	24	OBBLIGHI DEL SUBAPPALTATORE/SUBCONTRAENTE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
ART.	25	DOMICILIO LEGALE DEL CONCESSIONARIO
ART.	26	CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
ART.	27	CONTROVERSIE
ART.	28	DISPOSIZIONI FINALI
ART.	29	CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
ART.	30	CONVENZIONE CONSIP

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto il servizio di gestione e organizzazione del Centro Estivo del Comune di Casier secondo quanto stabilito dal presente capitolato speciale.

Il costo stimato annuo per il servizio è pari a presunti **Euro 66.341,00** IVA esclusa, Euro 132.682,00 per due anni.

Non è previsto alcun onere finanziario a carico del Comune, ad eccezione dei costi indicati all'art. 12, lett. a), del presente capitolato speciale.

Il Comune riconosce a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire il servizio oggetto del contratto, con assunzione in capo al Concessionario del rischio operativo legato alla gestione del servizio stesso.

La controprestazione a favore del Concessionario consiste nel diritto a riscuotere direttamente le tariffe relative al servizio suddetto.

A carico del Concessionario risultano i solleciti di pagamento e la riscossione coattiva degli insoluti.

Il Concessionario ha il diritto di procedere, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, al recupero coattivo delle tariffe dovute e non pagate dagli utenti morosi, e rimarranno a suo carico le somme non riscosse senza possibilità di eventuale risarcimento da parte del Comune.

Con l'atto di concessione del servizio, il Comune trasferisce pertanto al Concessionario le prerogative proprie della pubblica amministrazione in materia di riscossione coattiva delle somme dovute dagli utenti morosi. A tale fine, spetta al Concessionario la rilevazione nominativa degli utenti morosi e la relativa escussione per via ingiuntiva, per il recupero delle somme dovutegli, senza pregiudizio alcuno per l'Amministrazione concedente.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

La concessione del servizio è conferita dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

Le attività dei centri estivi si svolgeranno nelle stagioni estive 2017 e 2018, nei giorni feriali, da lunedì a venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 17.00, con flessibilità in entrata e in uscita di almeno 15 minuti, secondo il seguente programma:

anno 2017: 10 settimane dal 19 giugno al 1 settembre, salvo ulteriore anticipazione e/o prosecuzione delle attività per un massimo di giorni 5 e comunque fino a completamento della settimana, previ accordi fra Comune e Istituto Comprensivo e/o Palestre (con una settimana di sospensione nel periodo di Ferragosto dal 14 al 18/08/2017);

anno 2018: 10 settimane dal 18 giugno al 31 agosto, salvo ulteriore anticipazione e/o prosecuzione delle attività per un massimo di giorni 5 e comunque fino a completamento della settimana, previ accordi fra Comune e Istituto Comprensivo e/o Palestre (con una settimana di sospensione nel periodo di Ferragosto dal 13 al 17/08/2018).

Riunioni

Almeno 15 giorni prima dell'inizio delle attività, il Gestore convoca in Comune a Casier una riunione con i genitori per illustrare programmi, date, iniziative e quant'altro attenga allo svolgimento dei "centri estivi"; la riunione si svolgerà in idonei locali messi a disposizione dal Comune.

Pubblicità

Il Gestore provvederà - a proprie cure e spese - a pubblicizzare i Centri Estivi nel territorio comunale, nel corso di ogni annualità, mediante i mezzi di informazione locale (televisioni, radio, stampa), con pagina/sito web, manifesti, dépliant, striscioni pubblicitari, ed altro, da collocare o diffondere in maniera estesa, tale da raggiungere la potenziale utenza, secondo modalità e contenuti concordati con il Responsabile del Settore Servizi alla persona del Comune di Casier o suo delegato.

ART. 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio “Centro Estivo” deve perseguire principalmente i seguenti **obiettivi**:

- offrire esperienze educative, ricreative e culturali con finalità di socializzazione;
- promuovere attività ludico-motorie, manuali, grafico-pittoriche, espressivo-teatrali, musicali e corali mediante le quali i frequentanti possano impiegare attivamente ed in modo costruttivo il loro tempo libero;
- creare un clima gioioso per favorire lo “star bene” con gli altri;
- rispettare le regole della convivenza per incentivare l’aiuto reciproco e la disponibilità verso i compagni;
- dare priorità alle attività di carattere ludico-motorio ed a quelle in cui il bambino possa mettere a frutto la propria creatività;
- riservare spazi alle attività liberamente scelte ed organizzate dai bambini.

Gli obiettivi suddetti si dovranno perseguire mediante l’organizzazione di **attività** da dettagliare nel Progetto ed in particolare di attività:

- motorie a carattere ludico e pre-sportivo;
- espressive e ricreative;
- di progettazione e costruzione;
- di ricerca e di esplorazione;
- di musica e di animazione;
- linguistica in forma di gioco o canto.

Le attività suddette devono rispettare le seguenti **linee guida**:

- il gioco come manifestazione naturale del bambino per mettersi in rapporto con la realtà esterna, con le persone e con le cose;
- l’espressività come abilità da incentivare per iniziare a strutturare le capacità comunicative nelle diverse forme;
- la creatività e la spontaneità come fattori da favorire nelle attività proposte perché il bambino possa realizzarsi pienamente;
- l’amicizia come necessità fondamentale del bambino per uscire dal proprio egocentrismo e per comunicare se stesso agli altri;
- la solidarietà come valore positivo per sviluppare il senso comunitario e la responsabilità personale. Essa favorisce il realizzarsi di legami con coloro che sono in particolare difficoltà.

Nel progetto dovrà essere dettagliato quanto previsto nel presente ‘Capitolato Speciale’ riguardo a:

- svolgimento di un incontro informativo con i genitori, prima dell’inizio del servizio, da tenersi presso in una sala comunale concordata con il comune di Casier;
- dettagliato programma con date, orari e costi stimati a carico dell’utenza, delle uscite proposte;
- dettaglio sulla festa finale presso il territorio Comunale, da svolgersi in data da concordare, con oneri a carico della ditta, nonché su eventuali altri servizi aggiuntivi proposti;
- dettaglio su quantità e qualità dei materiali che si prevede di utilizzare per lo svolgimento delle attività;
- dettaglio sulle modalità di formazione degli animatori.

ART. 4 - DESTINATARI E ATTIVITÀ DEL CENTRO ESTIVO

Il Centro Estivo si rivolge a minori frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e la scuola secondaria di primo grado, ovvero:

- che frequentano le scuole nel Comune;
- che pur non frequentando le suddette scuole del Comune, siano residenti nello stesso ed appartenenti alle fasce di età suddette;

- che **non sono** residenti, non frequentano le scuole nel Comune, comunque appartenenti alle fasce di età suddette, fino al limite di raggiungimento del numero massimo di adesioni (con priorità ai residenti).

Il Centro Estivo deve prevedere i seguenti contenuti e modalità di svolgimento:

- attività espressive e ricreative: disegno - teatro - canto - musica - giochi. Gli spazi occupati sono gli edifici scolastici, i loro giardini, le palestre, gli impianti sportivi, la città e quant'altro si presenti all'esibizione come scenario naturale;
- attività motorie e ludico-sportive;
- attività di progettazione e di costruzione: piccoli oggetti che possono essere realizzati utilizzando materiali semplici e di recupero che accrescano manualità e spirito creativo;
- attività di ricerca e di esplorazione: la scoperta di un piacevole posto naturalistico.

ART. 5 – PERSONALE EDUCATIVO DEL CENTRO ESTIVO

Il personale educativo da impiegare nel Centro Estivo deve essere in possesso dei requisiti sotto elencati:

- anni 18 compiuti alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- preferibilmente in possesso di titolo di studio di scuola secondaria di 2° grado, comprovata esperienza nel settore; il personale educativo è responsabile della sorveglianza dei bambini e del buon andamento dell'attività complessiva del Centro, nonché del coordinamento pedagogico. Inoltre collabora con la ditta incaricata all'eventuale servizio di refezione per la distribuzione dei pasti e l'assistenza ai bambini.

Il Concessionario individua **n. 1 coordinatore** responsabile del Centro Estivo, il quale sovrintende alle attività e coordina il personale educativo. Negli orari di funzionamento del servizio dovrà essere sempre presente, oltre agli animatori, n. 1 coordinatore professionalmente preparato, che dovrà essere sempre reperibile ad un numero di cellulare da comunicare, assieme a cognome e nome, al Comune prima dell'inizio del servizio, unitamente ai dati di un sostituto. Il personale alle dipendenze del concessionario usufruisce del servizio refezione eventualmente organizzato e gestito, totalmente a carico della ditta vincitrice, come in seguito specificato, presso il Centro Estivo.

Il rapporto **bambino/operatore** non dovrà essere superiore a 15 per le scuole primarie e secondarie di primo grado (per le scuole dell'infanzia 1/10). In caso di utenti diversamente abili il rapporto numerico sarà stabilito dalla competente U.L.S.S.

ART. 6 – LUOGO E GIORNI DI SVOLGIMENTO DEL CENTRO ESTIVO

Il Centro Estivo si svolgerà presso la scuola primaria per le prime due settimane; e il restante periodo presso la palestra a Dosson (e/o scuola primaria e palestra della scuola secondaria).

Sarà aperto dalle ore 7.45 alle ore 17.30, mentre le attività ricreative di gruppo si svolgeranno nell'orario dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30.

Non verrà previsto il servizio di trasporto. I genitori dovranno organizzarsi con mezzi propri per l'accompagnamento e il ritiro dei propri figli.

I locali dati in concessione dovranno essere tutti riconsegnati, puliti e riordinati, **entro il 4 settembre 2017** (per il primo anno del servizio). Per il secondo anno del servizio, la data sarà comunicata direttamente al concessionario.

ART. 7 – ORARIO DEL CENTRO ESTIVO

I bambini sono accolti presso le strutture durante tutti i giorni da lunedì a venerdì. Le attività dovranno seguire la sotto indicata tempistica:

- 7.45 - 9.00 accoglienza ed eventuale raccolta buoni pasto
- 9.00 - 12.00 attività

- 12.00 - 12.30 uscita tempo ridotto (senza eventuale mensa)
- 12.30 - 14.00 eventuale pranzo
- 14.00 - 16.30 attività
- 16.30 - 16.45 uscita tempo pieno
- 17.00 chiusura centro.

I centri avranno durata di 10 settimane, nei giorni feriali, da lunedì a venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 17.00, con flessibilità in entrata e in uscita di almeno 15 minuti, secondo il programma di cui al precedente art. 2.

ART. 8 – PRANZO DEL CENTRO ESTIVO

Il servizio mensa, eventualmente attivato all'interno del centro estivo, sarà completamente a carico della ditta concessionaria e il relativo costo sarà a completo carico dell'utente e senza alcun onere a carico del Comune di Casier.

In alternativa sarà previsto il pranzo a sacco preparato dalla famiglia.

L'eventuale servizio di refezione dovrà avere inizio alle ore 12.30.

Sono a carico del concessionario le operazioni di allestimento e pulizia dei refettori, di distribuzione pasti.

Il concessionario si impegna a rispettare tutte le norme vigenti in materia di igiene alimentare (es. HACCP, menù redatto secondo le norme e diete previste dall'Aulss competente e dalla normativa vigente in materia).

ART. 9 – ALTRI ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è totalmente responsabile dell'edificio sede dove si svolgerà il Centro Estivo, compresa la sua apertura e chiusura. Esso è tenuto all'allestimento e allo smantellamento dei locali a conclusione dell'attività, alla pulizia quotidiana degli stessi prima dell'inizio ed al termine delle attività e deve, in particolare:

- provvedere quotidianamente alla pulizia e sanificazione: dopo le ore 16.30, dei servizi igienici, degli arredi (tavoli e sedie), dei pavimenti del refettorio e di tutti i locali utilizzati compresi i cortili; sono a carico del Concessionario la fornitura di detersivi, attrezzature e materiale igienico;
- provvedere ogni giorno alle pulizie finali dei locali e degli spazi utilizzati;
- assicurare in ogni caso il servizio di centro estivo ed in caso di malattia e/o impedimento improvviso dei propri operatori, dovrà provvedere immediatamente alla loro sostituzione;
- effettuare un sopralluogo presso la sede del Centro Estivo, nei giorni precedenti l'inizio delle attività ed insieme agli incaricati del Comune, per la presa in consegna dei locali, attrezzature ed area esterna;
- riconsegnare al termine delle attività le strutture ed attrezzature utilizzate nelle medesime condizioni in cui sono state consegnate, provvedendo inoltre alla rimozione dei rifiuti, nel rispetto delle modalità vigenti di differenziazione degli stessi e al loro smaltimento quotidiano, nel rispetto della vigente normativa in materia;
- provvedere all'assistenza e alla vigilanza dei bambini in refettorio;
- organizzare un numero di gite, in conformità a quanto precisato nell'offerta tecnica. Ogni servizio, compreso il servizio di refezione, viene svolto dal concessionario a proprie spese, con proprio personale e con proprio materiale.

ART. 10 – CONTROLLI

La vigilanza sul servizio compete al Comune per tutto il periodo di svolgimento, con le più ampie facoltà e nei momenti ritenuti più idonei. Il Comune potrà conseguentemente disporre in qualsiasi momento, a

sua discrezione o giudizio, l'ispezione al Centro Estivo, al fine di accertare l'osservanza di tutti gli accordi.

ART. 11 – INFORTUNI E DANNI

Negli orari di apertura del Centro Estivo, il Concessionario è responsabile della sorveglianza dei bambini partecipanti, dell'apertura e chiusura degli edifici nonché di danni eventualmente prodotti ai locali ed alle strutture. In ogni caso, il Concessionario risponderà in proprio e direttamente alle famiglie dei minori per qualsiasi eventuale danno dovesse occorrere ai bambini nel periodo del servizio. Risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio nonché di eventuali furti e/o danni nei locali, qualora si accerti il furto senza scasso.

Resta a completo ed esclusivo carico del concessionario qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

ART. 12 – OBBLIGHI DEL COMUNE E DEL CONCESSIONARIO

a) L'Amministrazione Comunale si fa carico di:

- costi per i consumi energetici nell'edificio scolastico sede del centro estivo;
- costi per le manutenzioni ordinarie degli edifici messi a disposizione sede del centro estivo;
- guardiania e assicurazione.

b) Il Concessionario si fa carico di:

- mettere a disposizione gli operatori, da scegliersi secondo i criteri descritti e richiesti all'art. 13, lett. A), punto 2) del presente capitolato speciale;
- presentare all'Amministrazione Comunale, prima dell'inizio del Centro Estivo, un elenco degli operatori impiegati, contenente le seguenti informazioni: dati anagrafici, titolo di studio, figura professionale, qualifica, livello. Il concessionario si assume ogni responsabilità per la veridicità dei dati riportati e si impegna a mantenere, per quanto possibile, lo stesso personale durante il periodo del Centro Estivo;
- sostituire il proprio personale indipendentemente dalla ragione dell'assenza o della dimissione;
- garantire la sostituzione del personale che dovesse risultare non idoneo allo svolgimento delle funzioni oggetto del presente contratto, in base a valutazioni comunicate dall'Amministrazione Comunale, con tempi e modalità tali da non compromettere il regolare svolgimento dei servizi.

Resta escluso ogni rapporto giuridico-amministrativo tra l'Amministrazione Comunale e gli operatori impiegati nel servizio;

- garantire personale impiegato nel servizio con adeguata formazione;
- osservare scrupolosamente le norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e, nello specifico, assolvere tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare deve essere sempre garantita la presenza, al Centro Estivo, di personale in possesso dell'attestato di partecipazione a corsi previsti in materia di sicurezza, tra cui primo soccorso ed antincendio;
- tenere appositi registri delle presenze giornaliere, distinti per utenti ed operatori;
- realizzare incontri di confronto e resoconto delle attività con gli operatori e almeno n. 1 incontro pubblico di presentazione delle attività;
- stampare volantini e modulistica;
- concedere in uso propria attrezzatura ludico/sportiva per le varie attività del Centro Estivo;
- trasmettere al Comune di Casier una dettagliata relazione consuntiva sull'andamento gestionale del Centro Estivo **entro il 18/09/2017** (per il primo anno del servizio) per una valutazione in merito ai risultati conseguiti (per il secondo anno del servizio, la data sarà comunicata direttamente al concessionario).

Le parti collaborano nell'effettuare eventuali analisi di "customer satisfaction", o altre forme di verifica presso gli utenti o le rispettive famiglie, per valutare il grado di soddisfazione e la qualità delle prestazioni erogate. Il personale in servizio deve mantenere un contegno rispettoso e corretto. Il concessionario si impegna a richiamare, multare e, se necessario, sostituire i dipendenti che non osservassero una

condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste del Comune in questo senso saranno impegnative per il concessionario. Il concessionario si impegna ad osservare ed applicare nei confronti del proprio personale le norme di legge e contrattuali relative alla tutela assicurativa, sindacale ed economica previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del settore e si dichiara responsabile dell'adozione e dell'osservanza da parte del personale di tutte le disposizioni e previdenze antinfortunistiche previste da leggi, regolamenti e/o richieste da Enti ed Autorità competenti, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità.

ART. 13 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

L'aggiudicazione avverrà con il criterio di cui all'art. 95 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base degli elementi di valutazione sotto elencati.

Le offerte saranno sottoposte alla valutazione di una Commissione giudicatrice che affiderà il servizio al concorrente che avrà conseguito il maggiore punteggio complessivo derivante dalla somma dei punti assegnati all'offerta tecnica ed economica.

A) Offerta tecnica

All'offerta tecnica sarà attribuito, a giudizio discrezionale della Commissione, un punteggio massimo complessivo di **punti 70**, suddivisi secondo i parametri sotto indicati).

Presentazione di un progetto educativo dettagliato per i bambini frequentanti la scuola dell'infanzia e la scuola primaria e, ove previsto, per i bambini frequentati la scuola secondaria di primo grado.

Il concorrente dovrà presentare un progetto educativo dettagliato, analitico e articolato per la realizzazione dei centri di attività estiva per i bambini frequentanti la scuola dell'infanzia e la scuola primaria e, ove previsto, per i bambini frequentati la scuola secondaria di primo grado, che evidenzii gli obiettivi delle attività, le modalità di raggiungimento degli stessi e gli indicatori di verifica degli stessi.

Si invitano i concorrenti a redigere il progetto preferibilmente in un testo massimo di 30 (trenta) facciate in formato A4 (carattere "ARIAL 12" – interlinea singola).

La progettualità sarà valutata secondo i parametri che seguono:

1) Modalità di realizzazione del progetto educativo (programmazione attività educative, ludiche, sportive, laboratoriali che si intendono proporre ai bambini specificando la rispondenza del progetto-ambientazione alle diverse fasce d'età) anche con riferimento alla capacità di esemplificazione nella descrizione di quanto esposto, con particolare riferimento agli sviluppi innovativi e originali.

Con riferimento alla stesura del progetto educativo, per chiarezza espositiva, è possibile articolare l'elaborato in una prima parte comune e riportare successivamente, distinguendo in modo chiaro, solo gli ambiti specifici rispettivamente per i bambini delle scuole dell'infanzia e per i bambini delle scuole primarie e, ove previsto, per i bambini frequentati la scuola secondaria di primo grado. Nella descrizione di quanto esposto saranno apprezzate sinteticità e capacità di esemplificazione.

Fino ad un massimo di **punti 25** valutata secondo i seguenti criteri:

- congruità della proposta progettuale a modulo settimanale rispetto agli obiettivi prefissati: fino a **10 punti**;
- sinteticità dell'esposizione: fino a **3 punti**;
- originalità della proposta: fino a **12 punti**.

2) Criteri di selezione e di formazione degli animatori.

In particolare verrà positivamente considerato il collegamento con i giovani del territorio (ad es. nelle modalità di reclutamento del personale).

Fino ad un massimo di **punti 10** valutata secondo i seguenti criteri:

- numero del territorio di ragazzi coinvolti: fino a 5 punti;
- modalità di coinvolgimento dei ragazzi: fino a 5 punti.

3) Modalità di rapporto con le famiglie (incontro pubblico informativo, eventuale gestione mensa (es. raccolta ticket, ecc.), modalità affidamento e ritiro del minore in struttura, verifica di bisogni specifici, ecc.

Modalità di comunicazione e promozione del progetto (es. volantini, sito web ecc.).

Fino ad un massimo di **punti 5** valutata secondo i seguenti criteri:

- varietà ed originalità: fino a 3 punti;
- congruità delle iniziative rispetto al progetto: fino a 2 punti.

4) Numero e qualità delle uscite proposte, specificandone costi a carico dell'utenza, durata (mezza giornata o giornata intera), mete e obiettivi, ad integrazione a quelle definite genericamente al punto 1, come ad esempio ingresso a piscine, parchi acquatici, teatri, mostre, eventi, manifestazioni, ecc.

Fino ad un massimo di **punti 5** valutata secondo i seguenti criteri:

- varietà ed originalità: fino a 3 punti;
- congruità delle iniziative rispetto al progetto: fino a 2 punti.

5) Tipologia di materiale e attrezzature messi a disposizione:

Fino ad un massimo di **punti 3** il seguente criterio:

- varietà ed originalità: fino a 3 punti;

6) Modalità di svolgimento della festa finale, da svolgersi in orario pomeridiano/serale con oneri a carico del concessionario.

Fino ad un massimo di **punti 5** valutata secondo i seguenti criteri:

- varietà ed originalità: fino a 3 punti;
- congruità dell'iniziativa rispetto alle tempistiche del progetto: fino a 2 punti.

7) Eventuali ulteriori proposte innovative o servizi aggiuntivi, con oneri interamente a carico della ditta.

Verranno valutati il potenziamento dell'efficacia della struttura logistico-organizzativa e flessibilità del servizio, proposte aggiuntive (a titolo meramente esemplificativo: impegno ad organizzare e/o riorganizzare i centri in relazione al numero dei bambini frequentanti nei diversi turni settimanali/mensili, alla rimodulazione dei gruppi e sottogruppi di bambini; accettazione e permanenza oltre i 15 minuti di flessibilità indicati all'art. 7 del capitolato speciale, raccolta iscrizioni dopo l'inizio del centro estivo; programma specifico per bambini diversamente abili ecc...).

Fino ad un massimo di **punti 10** valutata secondo i seguenti criteri:

- varietà ed originalità delle proposte migliorative: fino a 4 punti;
- eventuale estensione oraria in entrata e in uscita a fine centro estivo: fino a 2 punti;
- elaborazione di un programma specifico di attività ed integrazione per i bambini diversamente abili: fino a 4 punti.

8) Elaborazione di un metodo efficace e permanente di verifica/monitoraggio dei dati relativi all'andamento dei centri/i di attività estiva, del gradimento presso l'utenza e del ritorno d'immagine dell'Amministrazione comunale, con analitica indicazione di criteri, indicatori di efficacia ed efficienza e procedure di valutazione. Dovranno, inoltre, essere indicati strumenti e modalità che

consentano di comunicare con tempestività e chiarezza le notizie di interesse all'utenza stessa (a titolo esemplificativo: volantino di programmazione delle attività settimanali che saranno svolte nei centri estivi da consegnare alle famiglie degli utenti, ecc. ...) ivi compresa la condivisione di eventuali problematiche.

Fino ad un massimo di **punti 7** così suddivisi:

- Ottimo: punti da 6 a 7;
- Buono: punti da 5 a 4;
- Sufficiente: punti da 2 a 3;
- Parzialmente sufficiente: punti 1;
- Insufficiente: punti 0.

B) Offerta economica

All'offerta economica sarà attribuito un punteggio massimo di **punti 30**.

Il suddetto punteggio sarà attribuito al concorrente che avrà offerto il prezzo annuo totale più basso.

Alle altre offerte verranno attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori in base al seguente calcolo:

$$\frac{\text{punteggio massimo} \times \text{prezzo annuo totale più basso offerto}}{\text{importo annuo totale in esame offerto}}$$

Il prezzo annuo totale è rappresentato dalla somma dei prezzi totali annui utenti.

L'offerta economica deve contenere, a pena di esclusione, il **Piano Economico Finanziario (P.E.F.)**, sottoscritto dal firmatario dell'istanza di ammissione alla gara, da presentarsi in formato cartaceo e preferibilmente anche su CD-ROM (in formato excel e con formule di calcolo accessibili), composto da conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario, redatto per la durata della concessione ed atto a dimostrare l'equilibrio economico-finanziario della gestione del servizio.

ART. 14 – GARANZIE

Il concessionario si impegna a stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, contro gli infortuni che possono accadere agli utenti durante le attività previste nel presente capitolato. E' a carico del concessionario la responsabilità per eventuali danni arrecati dai propri dipendenti a terzi e in primo luogo agli utenti del servizio, nonché a cose, sia del Comune che di terzi, durante il periodo della concessione, tenendo sollevata al riguardo l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità. Prima dell'inizio del Centro Estivo, il concessionario dovrà far pervenire all'Amministrazione Comunale una copia delle polizze assicurative, a copertura dei seguenti rischi:

- **responsabilità civile**: massimale di copertura € 3 milioni, precisando che i ragazzi devono considerarsi terzi fra di loro e terzi nei confronti degli animatori/educatori;
- **infortuni**: massimale di copertura € 100.000,00 per morte, € 150.000,00 per invalidità permanente a seguito di infortunio, € 5.200,00 per rimborso spese mediche e farmaceutiche a seguito di infortunio (compreso spese dentistiche, occhiali e tutori amovibili).

Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per infortuni subiti dal proprio personale durante l'esecuzione del servizio.

Il concessionario si impegna inoltre ad acquisire dagli iscritti le certificazioni mediche eventualmente necessarie, in relazione al tipo di attività proposta.

Il concessionario ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione comunale nel caso in cui la polizza venga disdettata dalla compagnia oppure nel caso vi fosse una sostituzione del contratto. La copertura assicurativa, che dovrà essere stipulata con primaria compagnia nazionale o estera, autorizzata dall'IVASS all'esercizio dell'attività assicurativa, dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata del contratto, e sua eventuale proroga e prevedere l'assunzione a carico del concessionario di

eventuali scoperti di garanzia e/o franchigie. Il concessionario risponderà direttamente nel caso in cui per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia della polizza.

Il concessionario ha l'obbligo, in ogni caso, di procedere tempestivamente e a proprie spese alla riparazione o sostituzione delle cose danneggiate.

ART. 15 - GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, del pagamento delle eventuali penali e del risarcimento dei danni e degli oneri che l'Amministrazione dovesse sostenere per fatto del concessionario a causa dell'inadempimento o inesatto adempimento dei suoi obblighi, il concessionario dovrà presentare, prima della consegna del servizio e comunque prima della stipula del contratto, una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, pari al 10% dell'importo contrattuale, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del suddetto D.Lgs. n. 50/16.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93, comma 3, del citato D.Lgs. n. 50/2016

Nel caso di garanzia costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario, la sottoscrizione del soggetto che rappresenta il fideiussore deve essere autenticata da un notaio che certifichi l'esistenza in capo a chi sottoscrive di valido potere di impegnare il fideiussore per la somma garantita e per l'introduzione di clausole aggiuntive o modificative o comunque in deroga alle Condizioni Generali del Contratto.

La garanzia deve contenere i seguenti elementi:

- a) generalità anagrafiche complete, qualifica e poteri del soggetto che impegna il fideiussore;
- b) estremi della garanzia con indicazione del tipo e dell'oggetto della garanzia prestata.

Deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016.

Nel caso in cui l'autentica della firma venga apposta in un foglio separato dalla fideiussione, è necessario che lo stesso costituisca con quest'ultima un unico ed inscindibile documento.

La garanzia deve valere fino al momento della formale liberazione del debitore principale da parte dell'Ente garantito.

La garanzia sarà svincolata ai sensi del presente capitolato speciale e del regolamento dei contratti ed in conformità alle norme di legge vigenti.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale del Comune di Casier senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del concessionario di proporre azione innanzi l'Autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora, nel corso della concessione, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dal Comune di Casier.

In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non deve essere integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

ART. 16 – MISURE COERCITIVE

Il concessionario ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e del presente Capitolato speciale. Le inadempienze agli obblighi imposti possono formare oggetto di sanzione pecuniaria, nella misura variabile da € 100,00 a € 1.000,00, in proporzione alla gravità della singola inadempienza, e comunque pari all'entità del danno arrecato (se superiore a € 1.000,00). L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale il concessionario avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. Ove gli elementi addotti a propria discolpa non siano ritenuti fondati, l'accertamento delle violazioni è confermato e si procederà all'applicazione della penalità, previa comunicazione scritta al concessionario. Il pagamento della penale deve essere effettuato mediante ritenuta diretta sui crediti della ditta all'atto della liquidazione delle fatture oppure mediante ritenuta diretta sulla cauzione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sia reso inadempiente.

ART. 17 – MODIFICHE

Ogni eventuale variazione o revisione degli accordi contenuti nel presente 'Capitolato speciale' dovrà essere preventivamente concordata tra le parti.

ART. 18 – INADEMPIMENTI, CAUSE DI RISOLUZIONE, DIRITTO DI RECESSO

In caso di gravi e ripetuti inadempimenti, anche riguardanti fattispecie diverse, il Comune potrà risolvere il contratto e trattenere definitivamente la garanzia definitiva. Il Comune ha diritto di promuovere, nel modo e nelle forme di legge, la risoluzione del rapporto contrattuale, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nei seguenti casi:

1. violazione alle leggi, norme, regolamenti a tutela dei lavoratori impiegati nei servizi;
2. ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni normative relative alla gestione del servizio;
3. accertata evasione fiscale o frode della ditta;
4. fallimento, o sottoposizione a procedura concorsuale del concessionario;
5. cessione non autorizzata ad altri, sia diretta che indiretta, dei diritti e degli obblighi inerenti il presente contratto;
6. interruzione non motivata del servizio;
7. impiego di personale non in possesso dei requisiti previsti;
8. violazione delle norme di sicurezza e prevenzione;
9. motivi di pubblico interesse;
10. ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto, ai termini dell'art. 1453 del C.C. In caso di risoluzione del contratto, il concessionario dovrà risarcire i danni prodotti al contraente o a terzi. La risoluzione del contratto verrà disposta con atto formale e dovrà essere regolarmente notificata al concessionario, secondo le vigenti disposizioni di legge. A carico del concessionario rimangono le eventuali maggiori spese per l'aggiudicazione del contratto ad altro contraente.

ART. 19 – SUBAPPALTO

Il Concessionario deve assicurare il servizio per le attività principali tipiche con proprio personale (educatori, animatori, addetti alla vigilanza), escludendo qualunque forma di subappalto pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati. Il concessionario può procedere al subaffidamento - subconcessione

unicamente dei servizi riferibili al complesso delle attività secondarie affidate (somministrazione dei pasti, servizio pulizia e sanificazione locali).

ART. 20 – SICUREZZA (D.Lgs. n. 81/2008)

Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. Il concessionario, oltre a quanto già prescritto dal precedente art. 13, dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

Il concessionario dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.Lgs sopra richiamato.

ART. 21 – TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Il Concessionario, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata della concessione.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

Il Concessionario deve rispettare, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative, tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali. Il Comune può richiedere al concessionario in qualsiasi momento l'esibizione del libro matricola, dei modelli DM10 e foglio paga, per verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale e assicurativa. Se il concessionario non risulta in regola con gli obblighi di cui sopra o non provvede alla regolarizzazione, il Comune procede alla risoluzione del contratto e all'affidamento dei servizi alla Ditta che segue immediatamente nella graduatoria finale. Alla parte inadempiente verranno le maggiori spese sostenute dal Comune. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali del concessionario.

ART. 22 – SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione del contratto sono a carico del Concessionario.

ART. 23 – INFORMATIVA PRIVACY ai sensi dell'art. 13 D.Lgs n. 196/2003

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003:

- i dati raccolti per l'espletamento del procedimento in oggetto verranno trattati per finalità amministrative (realizzazione ed organizzazione centro ricreativo) e contabili (fatturazione);
- i dati verranno trattati con modalità cartacee e informatizzate;
- il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'espletamento della procedura e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà l'impossibilità ad espletare il servizio richiesto;
- i dati non saranno oggetto di diffusione ovvero di comunicazione alcuna;

- in qualunque momento potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003, contattando il titolare del trattamento Comune di Casier, con sede in Piazza L. Da Vinci 16, 31030 Dosson di Casier (TV), tel. 0422-493073 o scrivendo all'indirizzo e-mail: cultura@comunecasier.it

ART. 24 –OBBLIGHI DEL SUBAPPALTATORE/SUBCONTRAENTE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

ART. 25 – DOMICILIO LEGALE DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario a tutti gli effetti di legge e del contratto, deve, nel contratto stesso, eleggere il suo domicilio in Casier (TV). Qualora non vi provveda, il domicilio legale si intende presso il Comune di Casier.

ART. 26 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

L'Ente si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della gara per rilevanti motivi di interesse pubblico, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti; l'aggiudicazione resta comunque subordinata alla confermata disponibilità finanziaria.

L'Ente si riserva, inoltre, la facoltà di anticipare la chiusura pomeridiana del Centro alle ore 15.30 o addirittura alle ore 12.30, oppure di ridurne il periodo, in sede di aggiudicazione dell'incarico.

ART. 27 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa alla presente concessione è competente in via esclusiva il Foro di Treviso.

ART. 28 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa riferimento al Codice Civile e alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

ART. 29 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano in via espressa tutte le condizioni, clausole e pattuizioni degli articoli qui di seguito citati:

ART. 11 INFORTUNI E DANNI

ART. 18 INADEMPIMENTI, CAUSE DI RISOLUZIONE, DIRITTO DI RECESSO

ART. 19 SUBAPPALTO

ART. 26 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

ART. 27 CONTROVERSIE

ART. 30 - CONVENZIONE CONSIP

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012 (conv. in Legge n. 135/2012) ove, durante la vigenza contrattuale, vengano stipulate convenzioni Consip relative alla concessione del servizio di cui trattasi, recanti parametri economici migliorativi rispetto a quelli dedotti nel contratto, allorché il Concessionario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23.12.1999, n. 488, l'Amministrazione Comunale ha il diritto di recedere dal contratto, previa formale comunicazione al Concessionario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.
